

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 830)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1959

(V. Stampato n. 1558)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1º DICEMBRE 1959

Norme modificative e integrative della legge 2 agosto 1952, n. 1221

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, la somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi sarà determinata con deduzione non soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di tracciato.

Art. 2.

Ai fini del finanziamento della parte di spese di ammodernamento non coperta dal contributo dello Stato, le quote di sovvenzione da mettere a disposizione del concessionario in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237, potranno essere liquidate e vincolate in corso di esecuzione dei lavori e delle provviste per importi proporzionali agli stati di avanzamento, dalla cui data avranno decorrenza, redatti dall'Ufficio di vigilanza agli effetti della liquidazione del contributo accordato.

Per i lavori e le provviste eseguiti alla data di pubblicazione della presente legge le quote di sovvenzione liquidabili avranno decorrenza dalla data di redazione di appo-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siti stati di avanzamento riassuntivi della situazione di detti lavori e provviste eseguiti.

Art. 3.

In casi particolari nei quali, o per la complessità dei programmi di ammodernamento

approvati o per situazioni comunque non riferibili al comportamento del concessionario, non sia possibile rispettare il termine di tempo stabilito dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1958, n. 237, proroghe potranno essere accordate dal Ministro dei trasporti per durate superiori al periodo di un anno previsto dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.